



UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

Provincia di Cuneo

C.F. 93054070045

P.I. 03817900040

Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN)
tel 0174 705600 - fax 0174 705645

e-mail: unimontceva@unionemontanaceva.it PEC: unimontceva@legalmail.it

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

e-mail: sociale.ceva@unionemontanaceva.it

**SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE, ADULTI E PERSONE
CON DISABILITÀ PER UN PERIODO DI MESI TRENTASEI.
CUI S93054070045202500002 - CIG BD4070AC87.**

PROGETTO DEL SERVIZIO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE	4
ART. 3 - DURATA	5
ART. 4 - SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI	6
A. Servizi educativi per minori e famiglie	6
B. Servizi educativi per adulti in situazione di fragilità.....	8
C. Servizi educativi per minori e adulti con disabilità.....	9
D. Servizi di assistenza alla comunicazione in ambito scolastico ed extrascolastico per alunni con disabilità sensoriale	10
E. Servizi educativi del Centro per le famiglie.....	11
F. Servizi di sviluppo di comunità	12
G. Servizi educativi afferenti a progetti finanziati	12
ART. 5 - MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO	13
5.1. Figure professionali	13
5.2. Sedi	13
5.3. Attivazione e monitoraggio dei servizi.....	14
5.4. Orario	14
5.5. Risorse strumentali	15
5.6. Rendicontazione e fatturazione	15
ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRATTO	16
ART. 7 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	21
ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO L'UNIONE MONTANA	28
ART. 9 – REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO	28
ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO	29
ART. 11 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE	30
ART. 12 – FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO	30
ART. 13 – MODALITA' DELLE SOSTITUZIONI	31
ART. 14 – COSTI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE	32
ART. 15 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE	34
ART. 16 – MATERIALI ED ATTREZZATURE	34
ART. 17 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	35
ART.18 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	36
ART. 19 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	36
ART. 20 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	37
ART. 21 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	37
ART. 22 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	38
ART. 23 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ	38

ART. 24 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	38
ART. 25 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	39
ART. 26 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	40
ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	40
ART. 28 – SUBAPPALTO	41
ART. 29 – TUTELA DEI LAVORATORI	42
ART. 30 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO	42
ART. 31 – CLAUSOLA SOCIALE	44
ART. 32 – SICUREZZA	45
ART. 33 – GARANZIA DEFINITIVA	46
ART. 34 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI	46
ART. 36 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	49
ART. 37 – RECESSO	51
ART. 38 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51
ART. 39 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	52
ART. 40 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ	53
ART. 41 – OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA	53
ART. 42 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	54
ART. 43 – SPESE CONTRATTUALI	54
ART. 44 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	54
ART. 45 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	55
ART. 46 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER L'UNIONE	56
ART. 47 – SCIOPERO	56
ART. 48 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE	56
ART. 49 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	57
ART. 50 – ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE CLAUSOLE	57
ART. 51 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	57

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida (di seguito Unione Montana) dello svolgimento di servizi educativi territoriali per minori e famiglie, adulti e persone con disabilità nei Comuni afferenti al "Servizio Socio-Assistenziale" dell'Unione (di seguito S.S.A.).

1.2. Le prestazioni oggetto di affidamento comprendono:

- A. servizi educativi per minori e famiglie,**
- B. servizi educativi per adulti in situazione di fragilità,**
- C. servizi educativi per minori e adulti con disabilità,**
- D. servizi di assistenza alla comunicazione in ambito scolastico ed extrascolastico per alunni con disabilità sensoriale,**
- E. servizi educativi del Centro famiglie,**
- F. servizi di sviluppo di comunità,**
- G. servizi educativi afferenti a progetti finanziati.**

1.3. All'appaltatore compete l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di legge vigenti, particolarmente in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE

2.1. Il servizio è rivolto agli utenti residenti nei 36 Comuni aderenti alla gestione associata di seguito riportati: *Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina e Viola.*

2.2. A seguito di un processo di riorganizzazione territoriale volta ad una maggior conoscenza dei territori ed intercettazione degli specifici bisogni, all'inizio del 2026, il S.S.A. ha previsto una suddivisione in 4 aree territoriali, ognuna con specifiche aperture di sportelli di segretariato sociale, come da Tabella 1:

CODICE AREA	TERRITORIO	COMUNI	SPORTELLO TERRITORIALE
1	CEVA	CEVA	Ricevimento pubblico tutti i giorni su prenotazione
2	VALLI MONGIA E LANGA CEBANA	VIOLA LISIO BATTIFOLLO SCAGNELLO MOMBASIGLIO LESEGNO CIGLIÉ ROCCA CIGLIÉ CASTELLINO TANARO ROASCIO TORRESINA	Giovedì mattina MOMBASIGLIO
3	VALLE TANARO	BRIGA ALTA ORMEA CAPRAUNA ALTO GARESSIO PRIOLA BAGNASCO PERLO NUCETTO	Martedì mattina GARESSIO
4	ALTA LANGA, VALLE BORMIDA E VALLE CEVETTA	CAMERANA CASTELNUOVO DI CEVA GOTTASECCA MONESIGLIO MOMBARCARO MURAZZANO MONTEZEMOLO PRIERO PRUNETTO SALE SAN GIOVANNI SALE DELLE LANGHE SALICETO IGLIANO MARSAGLIA PAROLDO	Venerdì mattina SALICETO

Tabella 1- Organizzazione territoriale

ART. 3 - DURATA

3.1. La durata dell'appalto è di trentasei mesi, decorrenti dal 01.01.2027 ovvero dalla data che sarà indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

3.2. La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a trentasei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

3.3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del d.lgs. 31.03.2023 n. 36. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.4. È escluso il rinnovo tacito.

3.5. È facoltà dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida, qualora, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, ne ricorressero i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali. In tal caso l'appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme del presente capitolato, fatte salve quelle incompatibili con l'anticipata esecuzione.

ART. 4 - SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI

4.1. Le attività ricomprese nelle prestazioni oggetto del presente affidamento, prevedono differenti tipologie di attività, di cui di seguito si riportano finalità, descrizione ed un elenco indicativo, da non intendersi in modo esaustivo.

A. Servizi educativi per minori e famiglie

La finalità del Servizio di Educativa minori e di sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità sociale è quella di promuovere il benessere del minore, sostenere le competenze genitoriali e prevenire situazioni di vulnerabilità familiare e istituzionalizzazione. Il servizio si propone di:

- valorizzare e attivare le risorse (personali, familiari e di contesto) che consentano alle figure genitoriali di rispondere in maniera positiva ai bisogni di crescita dei minori;
- favorire il percorso di accompagnamento alla crescita del minore facendone emergere il potenziale e le risorse personali;
- favorire una visione condivisa del percorso di accompagnamento della genitorialità vulnerabile, al fine di coinvolgere attivamente i genitori nel recupero e/o nella qualificazione delle modalità di risposta ai bisogni di sviluppo dei minori;
- facilitare il processo di inclusione della famiglia nella comunità di appartenenza

attraverso la valorizzazione della rete di legami a partire dalla costruzione e/o rafforzamento della risposta sociale ai bisogni, in un'ottica di corresponsabilità educativa nel percorso di sviluppo dei minori;

- prevenire la cronicizzazione di situazioni di sofferenza psico-fisica e sociale dei minori in difficoltà;
- sostenere il minore durante l'eventuale allontanamento dal suo nucleo familiare e/o nella fase di rientro in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione;
- promuovere, in collaborazione con gli altri servizi e progettualità territoriali, interventi educativi rivolti a piccoli gruppi di minori finalizzati all'inserimento degli stessi nel normale contesto di vita;

I destinatari del Servizio sono i nuclei familiari e i minori in età compresa fra gli 0 e i 18 anni, residenti sul territorio del S.S.A., che si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

- carenza, in condizioni di marginalità culturale ed economica, di rapporti affettivi e relazioni significative;
- problematicità nei rapporti intra parentali o in presenza di figure genitoriali con difficoltà ad esercitare le funzioni educative;
- inadeguatezza di modelli educativi di riferimento o presenza di modelli educativi negativi improntati alla devianza, alla violenza, alla dipendenza da sostanze, o a disturbi di natura psichiatrica;
- minori con progetto di allontanamento, o viceversa di rientro presso la famiglia dopo un periodo di inserimento in comunità, soprattutto nella fase iniziale o nelle fasi critiche, quando si rivela necessario un accompagnamento verso nuove e /o diverse esperienze educative;
- famiglie in situazioni di vulnerabilità e povertà educativa caratterizzate dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o mantenere l'insieme delle condizioni che consenta un esercizio positivo ed autonomo delle funzioni genitoriali;

Indicativamente, attualmente il servizio si rivolge a 71 utenti.

Le tipologie di servizi attraverso cui si realizzeranno le prestazioni oggetto di cui sopra comprendono:

- servizi educativi individuali e di gruppo rivolti a minori;
- servizi educativi individuali e di gruppo rivolti al sostegno alla genitorialità;

- attività di sensibilizzazione per l'intercettazione di famiglie disponibili all'affido e azioni di supporto agli affidi avviati;
- conduzione luoghi per diritto di visita e di relazione – c.d. Luoghi neutri.

B. Servizi educativi per adulti in situazione di fragilità

La finalità del Servizio di Educativa per adulti in situazione di fragilità sono quelle di:

- sostenere l'integrazione sociale ed il benessere delle persone adulte che, a causa della situazione ambientale, economica, familiare o personale, si trovano in una condizione di solitudine ed emarginazione;
- favorire la socializzazione, un adeguato rapporto con la realtà e con diversi contesti di riferimento, attraverso il mantenimento ed il rafforzamento delle relazioni familiari e sociali;
- supportare la conoscenza ed orientare all'utilizzo di altri servizi ed enti, quali risorse del territorio di riferimento;
- supportare ed accompagnare verso una vita autonoma, con particolare attenzione alle sinergie possibili tra le aree economiche e lavorative;

I destinatari del Servizio sono persone con età compresa fra i 18 ed i 65 anni, residenti sul territorio del S.S.A., che si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

- adulti soli in condizione di marginalità culturale ed economica, carenza di rapporti affettivi e relazioni significative, compromissione delle autonomie abitative-lavorative-personali;
- plurifragilità sociali collegate a fenomeni di devianza, violenza, anche di genere, dipendenza da sostanze o a disturbi di natura psichiatrica che rendano necessaria una presa in carico da parte del servizio sociale;
- adulti beneficiari dell'Assegno di inclusione all'interno del progetto personalizzato legato al Patto di Inclusione Sociale;
- persone con background migratorio, con fragilità legate ad una pluralità delle aree della vita (familiare, linguistica, lavorativa, di accesso ai servizi...).

Indicativamente, attualmente il servizio si rivolge a 6 utenti.

Le tipologie di servizi attraverso cui si realizzeranno le prestazioni oggetto di cui sopra, comprendono:

- percorsi di Educazione finanziaria anche di gruppo;

- attività individuali di supporto nella gestione dell'economia domestica e del budget familiare;
- attività di orientamento ed accompagnamento ai servizi del territorio;
- attività di raccordo con sportello stranieri sperimentale (OR.ME) attivato sul territorio dell'U.M.

C. Servizi educativi per minori e adulti con disabilità

La finalità del Servizio di Educativa per minori e adulti con disabilità è la promozione delle risorse presenti nella persona con disabilità e nella sua famiglia, attraverso la costruzione e l'organizzazione di una rete di risposte, agendo nel suo contesto di vita e di relazione al fine di:

- promuovere percorsi di crescita nelle autonomie, con particolare attenzione allo sviluppo delle potenzialità personali e all'attivazione delle abilità residue, anche relativamente ai progetti di Vita Indipendente ed ai Progetti di Vita di cui al D.Lgs 62/24;
- sostenere le figure genitoriali nello svolgimento delle loro funzioni educative e nei compiti di cura, particolarmente gravosi, anche attraverso interventi di formazione, sensibilizzazione e sollievo alle figure dei caregiver;
- curare e migliorare le relazioni familiari e favorire l'integrazione del soggetto nel contesto sociale, scolastico, sportivo e nei diversi ambienti di vita.

I destinatari del Servizio sono le persone con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, siano esse minori od adulti, residenti sul territorio del S.S.A. In particolare:

- minori con disabilità anche gravi che necessitano sia di intervento individuale professionalizzato per accrescere le autonomie personali, sia di sperimentare con l'intermediazione dell'educatore, situazioni di socializzazione all'esterno della famiglia;
- minori e adulti con diagnosi di Disturbo dello spettro autistico, che necessitano di una presa in carico di tipo educativo specialistica e sinergica con i servizi sanitari dedicati dell'ASL CN1 (Centro Autismo e Sindrome di Asperger, Neuropsichiatria Infantile e Nucleo Funzionale Specialistico per i disturbi dello spettro autistico in età adulta);
- giovani e adulti con disabilità per i quali si rendono necessari percorsi di sostegno

individuale e di orientamento per facilitare la mediazione con le risorse territoriali, anche prevedendo momenti di affiancamento nei luoghi ove si realizza l'esperienza e/o supporti mirati all'integrazione nelle realtà aggregative e socializzanti del territorio.

Indicativamente, attualmente il servizio si rivolge a 20 utenti.

Le tipologie di servizi attraverso cui si realizzeranno le prestazioni oggetto di cui sopra, comprendono:

- servizi educativi individuali e di gruppo rivolti a minori con disabilità anche finalizzati al sostegno delle famiglie;
- servizi educativi individuali e di gruppo rivolti ad adulti con disabilità anche finalizzati al sostegno delle famiglie;
- attività educative legate alla sperimentazione delle autonomie personali, abitative, lavorative, di trasporto;
- accompagnamento nell'implementazione del Progetto di vita e del progetto di Vita Indipendente.

D. Servizi di assistenza alla comunicazione in ambito scolastico ed extrascolastico per alunni con disabilità sensoriale

La finalità del Servizio di assistenza alla comunicazione sono le seguenti:

- migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità sensoriale attraverso la gestione di interventi orientati all'acquisizione di corrette modalità comunicative e allo sviluppo cognitivo-relazionale;
- offrire un qualificato sostegno alla famiglia, considerato il livello di complessità nella gestione quotidiana;
- tendere ad integrare la persona con gravi difficoltà sensoriali nel contesto sociale di appartenenza.

I destinatari del Servizio sono i minori con disabilità sensoriale, che necessitano di interventi specialistici mirati al superamento di barriere comunicative.

Indicativamente, attualmente il servizio si rivolge a 2 utenti.

Le tipologie di servizi attraverso cui si realizzeranno le prestazioni oggetto di cui sopra, comprendono:

- attività di assistenza alla comunicazione in ambito scolastico;

- attività a carattere educativo, da attuarsi sul territorio, al domicilio dell'utente e/o in contesti adeguati ed idonei all'espletamento di attività a favore di minori con disabilità sensoriale.

E. Servizi educativi del Centro per le famiglie

I Centri per le Famiglie orientano la propria azione secondo i principi della promozione e conservazione della salute e dello stato di benessere delle comunità locali, attraverso la valorizzazione della partecipazione, della cittadinanza attiva, dell'aggregazione e sviluppo delle reti locali, del ruolo sociale delle famiglie nell'organizzazione e nell'offerta dei servizi a loro rivolti. Ciò in coerenza con la concezione della salute come processo multidimensionale, in cui numerosi sono i determinanti, ovvero i fattori che la influenzano e, di conseguenza, è necessario che l'approccio sia multidimensionale e multidisciplinare. In particolare, i Centri sviluppano azioni e interventi volti a sostenere le famiglie, in tutti i passaggi evolutivi del loro ciclo di vita e in particolare, a sostenere la genitorialità a fronte degli eventi critici inaspettati che colpiscono le famiglie (separazione, divorzio, nascita di un figlio/a con disabilità, lutti, ecc).

I servizi educativi del Centro per le famiglie (Linee guida regionali DGR n. 89-3827 del 4.8.2016) hanno finalità di carattere preventivo-promozionale rivolti a diversi target di popolazione: minori, adolescenti, giovani, famiglie. Tali attività sono complementari alle attività territoriali e sono orientati a creare un sistema di Welfare locale sostenibile che coinvolga le Istituzioni pubbliche, i Soggetti del III Settore, i Cittadini singoli e associati. Per la programmazione e l'erogazione dei presenti servizi, l'Unione Montana si riserva di mantenere in capo le azioni di coordinamento e progettazione.

Le tipologie di servizi attraverso cui si realizzeranno le prestazioni oggetto di cui sopra, comprendono:

- servizi educativi di supporto alle famiglie per la promozione delle competenze genitoriali;
- attività ludico-educative per minori e famiglie anche attraverso laboratori educativi e socializzanti;
- azioni di prevenzione del disagio adolescenziale;
- organizzazione di iniziative ed eventi formativi e di sensibilizzazione su tematiche di particolare interesse della comunità.

Le attività educative richieste, dovranno raccordarsi con iniziative correlate (counselling, coordinazione genitoriale, sportello di supporto psicologico ...) anche erogati da altri soggetti.

Attualmente il servizio è in fase di predisposizione.

I locali del Centro per le Famiglie saranno ubicati presso la sede dell'Unione Montana ma le attività potranno altresì essere dislocate in altri luoghi delle aree territoriali, nella logica di sviluppare un "Centro per le Famiglie diffuso".

F. Servizi di sviluppo di comunità

Tali servizi hanno la finalità di:

- favorire le relazioni all'interno della comunità, promuovendo la creazione di reti ed una cultura di integrazione di risorse e competenze;
- sensibilizzare il territorio favorendo la comunicazione tra le risorse esistenti in riferimento non solo al singolo caso, ma alla comunità tutta, affinché essa stessa possa divenire agente di prevenzione e di promozione sociale;
- migliorare la consapevolezza dei soggetti di una comunità in relazione ai propri bisogni e problemi, ma anche a capacità e a risorse inesprese;
- sostenere la circolazione e lo sviluppo delle competenze dei diversi soggetti, attraverso la partecipazione alla vita comunitaria;

Le azioni dovranno prevedere interventi educativi che si esplicino attraverso azioni di sviluppo di comunità: promuovendo azioni di sviluppo delle risorse del territorio attraverso processi di partecipazione dei cittadini e di responsabilizzazione delle comunità locali.

Sarà richiesta l'attivazione di tali attività per bisogni specifici, necessità di supportare la rete, potenziare sinergie in essere.

G. Servizi educativi afferenti a progetti finanziati

I servizi innovativi e sperimentali, sono normalmente riferiti a specifiche proposte progettuali elaborate in base a criteri definiti da bandi europei, bandi nazionali, regionali, comunali o di fondazioni bancarie o altre realtà private.

Si attivano in base al finanziamento accordato previa determinazione di avvio del progetto stesso. Le attività progettuali gestite dall'Unione Montana possono prevedere l'attivazione di interventi che presuppongono l'utilizzo delle figure professionali quali l'Educatore

Professionale o l'Operatore Socio Educativo di Comunità, ma in contesti ed attività aggiuntive a quanto previsto dall'oggetto del presente appalto, con specifica richiesta formulata all'Appaltatore.

ART. 5 - MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

5.1. Figure professionali

Per la programmazione, organizzazione ed il monitoraggio dei servizi oggetto dell'appalto, si richiede l'individuazione di **un coordinatore** con profilo medio alto con laurea in settore (sociale, sociologico, pedagogico, psicologico, formativo) ed esperienza pluriennale in coordinamento di servizi alla persona. L'impegno orario mensile riconosciuto nell'ambito dell'affidamento, sarà pari ad 20 ore mensili.

È richiesta altresì l'attivazione di **3 équipe educative stabili**, afferenti alle tre seguenti macroaree territoriali di cui alla tabella 1 dell'art. 2 del presente capitolato:

- Aree 1 e 2 - Area Ceva e Area Valli Mongia e Langa Cebana;
- Area 3 - Area Valle Tanaro;
- Area 4 - Area Alta Langa, Valle Bormida e Valle Cevetta.

L'équipe educativa dovrà prevedere l'assegnazione di figure professionali continuative (sia Educatori Professionali che Operatori Socio Educativi di Comunità) al fine di consentire una maggior conoscenza dei singoli territori e delle risorse in essi presenti, per il potenziamento della rete di partner, al fine di garantire una maggior efficacia nell'intercettazione dei bisogni e nell'elaborazione delle risposte.

Per quanto riguarda l'utilizzo del personale e le specifiche mansioni della figura dell'Operatore Socio Educativo di Comunità, lo stesso potrà essere assegnato ad attività in compresenza con la figura dell'Educatore Professionale, laddove per l'attività di cui il S.S.A. ha richiesto l'attivazione, le disposizioni normative non richiedano in modo esclusivo la figura dell'educatore. A titolo esemplificativo, l'Operatore Socio Educativo di Comunità potrà essere attivato, previo accordi e programmazione condivisa con il servizio, per attività ludico - ricreative del Centro Famiglie, per attività di educativa di gruppo a supporto della figura dell'Educatore Professionale, per attività di animazione di comunità.

5.2. Sedi

Per quanto riguarda le **Aree 1 e 2 - Area Ceva e Area Valli Mongia e Langa Cebana**, il S.S.A. metterà a disposizione propri locali per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 lett. A -

B - C - E. Le attività di cui all'art. 1 lett. D si svolgeranno per la maggior parte presso i plessi scolastici e, qualora siano attivate in contesto extrascolastico, potranno svolgersi al domicilio dell'utenza o presso luoghi informali del territorio. Le attività di cui all'art. 1 lett. F - G si svolgeranno per lo più sul territorio, anche correlate ad ulteriori iniziative o progetti finanziati.

Per le altre due aree, **3 - Area Valle Tanaro** e **4 - Area Alta Langa, Valle Bormida e Valle Cevetta**, sarà facoltà dell'Appaltatore, proporre in sede di offerta progettuale la disponibilità di locali collocati in zone strategiche, in un'ottica di maggiore efficacia e razionalizzazione degli interventi e delle risorse.

5.3. Attivazione e monitoraggio dei servizi

Le attività saranno erogate secondo modalità differenti, puntualmente concordate tra il coordinatore ed i specifici referenti di servizio del S.S.A.. L'appaltatore si impegna alla realizzazione delle finalità del servizio mediante lo strumento del PEI (Progetto Educativo Individuale) o del PEF (Progetto Educativo Familiare) in caso di minori in situazioni di vulnerabilità familiare.

In particolare, per i servizi di cui alle lett. A-B-C dell'art. 1 del presente capitolato, le attività saranno erogate presso le sedi individuate, a seguito di formale richiesta di attivazione da parte del S.S.A. e previa definizione condivisa degli obiettivi di progetto e delle modalità di implementazione, monitoraggio e verifica.

Le verifiche periodiche sull'andamento degli interventi dovranno essere comunicate, secondo le modalità che verranno concordate con le Assistenti Sociali di riferimento.

5.4. Orario

Per quanto riguarda l'orario di servizio, si definisce quanto segue:

- i Servizi Educativi e di Sviluppo di Comunità (di cui **all'art. 1 lett. A – B – C**) su tutto il territorio dell'Unione Montana sono distribuiti su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato secondo un orario di lavoro articolato dalle 7.00 alle 20.00 in risposta ai bisogni assistenziali dei singoli utenti/nuclei familiari e al progetto educativo individuale da cui ne deriva l'attività. In situazioni particolari avente carattere straordinario/eccezionale, preventivamente disposto dai Referenti di area del S.S.A., il servizio potrà essere svolto anche in giornate festive e/o in orari diversi da quelli sopra indicati;
- i servizi di cui alla **lett. D dell'art. 1**, saranno attivati su specifica richiesta, qualora

la medesima sia segnalata dalle scuole o sia ritenuta opportuna per attività extrascolastiche che favoriscano la socializzazione e limitino emarginazione ed isolamento. Le attività si svolgeranno prevalentemente presso gli istituti scolastici in cui si renda necessaria l'attivazione, pertanto in orario scolastico. Potranno altresì essere previste attività in luoghi informali, legati ad attività extrascolastiche ludico-sportivo-socializzanti.

- per i servizi di cui alle **lett. E – F - G dell'art. 1**), l'orario è articolato in base ai singoli percorsi/attività, eventualmente sui 7 giorni della settimana (compreso il sabato e domenica e in fasce serali in particolare per la realizzazione di eventi/convegni/formazioni).

5.5. Risorse strumentali

L'appaltatore, per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, dovrà dotarsi delle seguenti risorse strumentali:

- materiale / attrezzature per attività educative e socializzanti rispondenti alla normativa vigente;
- Dotazione strumentale e informatica per gli operatori in servizio
- Dispositivi di Prevenzione Individuale (D.P.I.) rispondente alle vigenti norme di legge;
- la rilevazione delle presenze del personale in servizio e degli interventi svolti a favore dei beneficiari;
- eventuale reperimento e allestimento di locali idonei e conformi alle leggi vigenti in materia di agibilità, accessibilità, sicurezza, igiene/sanità per lo svolgimento delle attività nelle aree territoriali 3 e 4 di cui all'art. 2.

5.6. Rendicontazione e fatturazione

Contestualmente all'invio della richiesta di attivazione del servizio educativo o di incremento delle prestazioni, è dettagliata la modalità rendicontativa della prestazione. L'appaltatore comunica agli uffici amministrativi del S.S.A., il dettaglio delle ore e degli interventi svolti mensilmente entro il giorno 5 del mese successivo, mediante la produzione di apposite tabelle Excel condivise in fase di avvio servizio, corredate da timesheet o altri strumenti digitali che consentano la verifica delle effettive presenze degli operatori.

Gli uffici amministrativi del S.S.A. confermano l'esito delle verifiche inerenti la correttezza rendicontativa e richiedono contestuale emissione fattura. Eventuali errori rilevati in sede

di verifica da parte dell'ente appaltatore dovranno essere sanati prima di provvedere alla fatturazione.

ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRATTO

6.1. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'appalto è il seguente:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi educativi per minori e famiglie, adulti e persone con disabilità per un periodo di mesi trentasei	85310000-5 Servizi di assistenza sociale	P	
A) Importo a base di gara				€ 1.047.889,80 (euro unmilionequarantasettemila ottocentoottantanove/80)
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 500,00 (euro cinquecento/00)
A) + B) Importo complessivo				€ 1.048.389,80 (euro unmilionequarantottotrecentottant anove/80)

6.2. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 917.123,12** (euro novecentodiciasettemilacentotrentatré/12), calcolati sulla base del D.D. n. 30 / 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, relativo al costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-

educativo e di inserimento lavorativo.

6.3. I costi della manodopera non sono ribassabili, se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

6.4. Il contratto collettivo applicato è quello per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (codice T151).

6.5. L'importo complessivo è al netto di Iva.

6.6. L'importo presunto a base di gara è stato così calcolato:

- Prestazioni lavorative di Coordinatore: corrispondente ad un importo unitario di € 28,10 (euro ventotto/10) – di cui € 24,69 (euro ventiquattro/69) a titolo di costi della manodopera – per presunte n. 720 ore complessive per il periodo di affidamento;
- Prestazioni lavorative di Educatore Professionale: corrispondente ad un importo unitario di € 26,43 (euro ventisei/43) – di cui € 23,13 (euro ventitre/13) a titolo di costi della manodopera – per presunte n. 36.660 ore complessive per il periodo di affidamento;
- Prestazioni lavorative di Operatore Socio Educativo di Comunità: corrispondente ad un importo unitario di € 25,10 (euro venticinque/10) – di cui € 21,89 (euro ventuno/89) a titolo di costi della manodopera – per presunte n. 2.340 ore complessive per il periodo di affidamento.

6.7. L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida, derivanti da trasferimenti da parte dei Comuni deleganti l'esercizio della funzione, ovvero da fondi stabili di derivazione statale, regionale e/o di Fondazioni – e dell'A.S.L. CN1, per quanto di rispettiva competenza.

6.8. L'appalto è stipulato "a misura": l'appaltatore sarà, pertanto, remunerato in ragione delle ore effettivamente prestate in esecuzione del contratto.

6.9. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, potranno essere richieste modifiche al contratto originario per l'espletamento di servizi supplementari non inclusi nel presente appalto nell'ipotesi in cui detti servizi siano connessi e/o debbano interagire con

quelli oggetto della presente procedura qualora il ricorso ad un diverso contraente produca i seguenti effetti:

- -risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- -comporti notevoli disguidi nella gestione dei servizi o un sostanziale incremento/duplicazione dei costi.

6.10. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie – Gruppo contratti: servizi socio assistenziali dell'ISTAT. Oltre al suddetto adeguamento non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione del corrispettivo.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

La presente norma si applicherà anche nel caso degli eventuali successivi affidamenti ai sensi del successivo comma 11 del presente articolo.

6.11. La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a trentasei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 1.048.389,80** (euro unmilionequarantottotrecentottantanove/80) al netto di Iva, di cui **€ 500,00** (euro cinquecento/00) a titolo di oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) prima della scadenza del contratto.

6.12. La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36, nei seguenti casi:

- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, con riferimento ai trentasei mesi di primo affidamento, prevedendo un incremento massimo fino a **€ 209.577,96** (euro duecentonovemilacinquecentosettantasette/96), corrispondente al 20% dell'importo a base di gara indicato nella precedente Tabella n. 1;

- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, con riferimento ai trentasei mesi di eventuale proroga, prevedendo un incremento massimo fino a **€ 209.577,96** (euro duecentonovemilacinquecentosettantasette /96), corrispondente al 20% dell'importo indicato nel precedente comma 11 del presente articolo.

6.13. La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del d.lgs. 31.03.2023 n. 36, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventuali finanziamenti specifici per attività analoghe/identiche a quelle oggetto dell'appalto nel corso dei trentasei mesi di primo affidamento, prevedendo un incremento massimo fino a **€ 209.577,96** (euro duecentonovemilacinquecentosettantasette /96);
- in conseguenza di eventuali finanziamenti specifici per attività analoghe/identiche a quelle oggetto dell'appalto nel corso dei trentasei mesi di eventuale proroga del contratto, prevedendo un incremento massimo fino a **€ 209.577,96** (euro duecentonovemilacinquecentosettantasette/96).

6.14. Il valore globale stimato dell'appalto è pari a:

Importo dell'appalto	€ 1.048.389,80
Importo massimo per l'eventuale opzione di proroga	€ 1.048.389,80
Importo massimo per le eventuali modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 - nel corso dei trentasei mesi di primo affidamento	€ 209.577,96
Importo massimo per le eventuali modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 - nel corso dei trentasei mesi di eventuale proroga	€ 209.577,96
Importo massimo per le eventuali modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del d.lgs. 31.03.2023 n. 36 - nel corso dei trentasei mesi di primo affidamento	€ 209.577,96
Importo massimo per le eventuali modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del d.lgs. 31.03.2023 n. 36 - nel corso dei trentasei mesi di	€ 209.577,96

eventuale proroga	
Valore globale stimato IVA esclusa	€ 2.935.091,44 (euro duemilioninovecento- trentacinquemilanovantuno/44)

6.15. Gli importi sopra indicati, al netto del ribasso offerto, si intendono onnicomprensivi di tutti i servizi, prestazioni e spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto e di ogni obbligo ed onere che gravi sull'appaltatore a qualunque titolo (compresi gli eventuali futuri rinnovi dei contratti di lavoro per i lavoratori), secondo le condizioni specificate nel Capitolato. Speciale Descrittivo Prestazionale

6.16. I corrispettivi dovuti all'appaltatore dall'Unione Montana per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto, saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, offerta che dovrà essere formulata sotto forma di ribasso percentuale da applicarsi sul costo orario posto a base di gara in relazione alle varie figure professionali previste.

6.17. L'offerta formulata dall'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto s'intende onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso, salvi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

6.18. Si precisa che, fermo restando il monte ore complessivo previsto, potranno essere autorizzate - in capo al solo personale con qualifica di Educatore Professionale e con riferimento alle sole attività di cui alle lett. A – B – C dell'art. 1 del presente capitolato, in virtù delle specificità delle tipologie di servizi - ore di lavoro indiretto (da svolgere non in contatto diretto con i destinatari - c.d. back office) fino a un massimo del 20% del monte ore per cui è stata richiesta l'attivazione.

Le attività di back office comprendono in particolare:

- attività di contatto con l'assistente sociale di riferimento;
- partecipazione alle riunioni di équipe;
- relazioni per il tribunale se richieste;
- altre attività quali: diario degli interventi, stesura e aggiornamento del PEI e del PEF, contatti telefonici con utenti, ecc.

6.19. Nessun altro compenso spetterà all'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto. Pertanto l'appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se

questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente capitolato.

6.20. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta salva la revisione periodica di cui ai successivi commi del presente articolo.

6.21. L'Unione Montana si riserva la facoltà, fermo restando l'importo massimo presunto di aggiudicazione dell'appalto, di variare in aumento o in diminuzione il monte ore previsto per le singole figure professionali individuate al precedente comma 6 del presente articolo, in considerazione delle effettive necessità degli utenti del servizio.

6.22. Si precisa che tutti gli importi indicati nel presente articolo sono al netto di IVA, qualora dovuta.

ART. 7 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

7.1. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 36/2023. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. L'Unione Montana si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

7.2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

7.3. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula

matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	A – Progetto gestionale-organizzativo dei servizi	30	30	0	0
2	B – Conoscenza del territorio e modalità di integrazione dei servizi	20	20	0	0
3	C – Gestione e valorizzazione del personale impiegato	13	13	0	0
4	D – Strumenti di rendicontazione e di valutazione dei servizi	10	10	0	0
5	E – Proposte migliorative e innovative del servizio	6	6	0	0
6	F – Possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006	1	0	0	1
	Totale	80	79	0	1

7.4. I criteri di natura qualitativa A, B, C, D, ed E relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali e criteri motivazionali, anche in considerazione del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed affidabilità di quanto proposto dal concorrente:

Elemento qualitativo A – Progetto gestionale-organizzativo del servizio – max punti 30

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- individuino dettagliatamente ruolo e compiti del coordinatore, modalità di coordinamento interno dell’equipe, modalità di integrazione e collaborazione con il servizio sociale dell’Unione Montana;
- descrivano le modalità organizzative di realizzazione degli interventi e dei servizi previsti nel Capitolato;

- definiscano una chiara pianificazione delle varie fasi operative: attivazione su richiesta del servizio, presa in carico del beneficiario del nucleo, implementazione delle attività progettuali, coordinamento con il servizio, monitoraggio e verifica;
- evidenzino una conoscenza ed esperienza nella definizione di piani educativi e di organizzazione del lavoro secondo il metodo P.I.P.P.I., di realizzazione di progetti sperimentali, di organizzazione di attività socializzanti ed educative presso spazi formali ed informali.

**Elemento qualitativo B – Conoscenza del territorio e modalità di integrazione dei servizi
– max punti 20**

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- dimostrino la conoscenza del territorio, delle risorse formali e informali e delle possibili modalità di potenziamento delle partnership esistenti o relative all'attivazione di nuove collaborazioni;
- prevedano forme di collaborazione con il territorio per il coinvolgimento del volontariato o finalizzate al reperimento di ulteriori risorse per l'implementazione delle attività previste.

Elemento qualitativo C – Gestione e valorizzazione del personale impiegato – max punti 13

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- sappiano creare sinergie ed ottimizzare le risorse territoriali in un'ottica di organizzazione efficace ed efficiente degli interventi;
- definiscano i processi di selezione, formazione e sostituzione del personale;
- definiscano la presenza di operatori con formazione ed esperienza su specifiche aree sensibili, quali ad esempio gestione di luoghi neutri, attività con famiglie multiproblematiche, predisposizione di progetti per persone con background migratorio, lavoro integrato con persone con disabilità anche in relazione alla redazione dei progetti di vita;
- definiscano le azioni che verranno messe in atto al fine di garantire l'inclusione lavorativa di persone con disabilità, l'assunzione di giovani e donne, la parità di genere;
- definiscano le iniziative di formazione permanente oltre a quelle obbligatoriamente previste dalla normativa vigente;

- definiscano eventuali strumenti o iniziative inerenti la conciliazione vita-lavoro, il welfare aziendale finalizzate al raggiungimento di un maggior livello di soddisfazione degli operatori ed al mantenimento della continuità degli operatori stessi.

Elemento qualitativo D – Strumenti di rendicontazione e di valutazione dei servizi – max punti 10

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- definiscano modalità operative idonee a favorire una conservazione digitale della documentazione inerente alle attività e all'erogazione dei servizi, nonché una rapida estrapolazione su eventuali richieste del servizio;
- la predisposizione congiunta con il servizio di strumenti di rendicontazione delle attività atti a rilevare la presenza degli operatori e la realizzazione delle diverse attività in capo all'appaltatore.

Elemento qualitativo E – Proposte migliorative e innovative del servizio – max punti 6

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- prevedano la realizzazione di:
 - attività di promozione e sostegno alla genitorialità aperte al territorio;
 - attività laboratoriali inclusive aperte al territorio;
 - materiale di informazione e comunicazione sui servizi o su specifiche iniziative in formato cartaceo e informatico;
- indichino le eventuali risorse strumentali e umane che si intendono impiegare, con costi interamente a proprio carico, al fine del miglioramento del servizio;
- propongano la disponibilità di locali collocati in zone strategiche, in un'ottica di maggiore efficacia e razionalizzazione degli interventi e delle risorse, con particolare riferimento all'Area Valle Tanaro e all'Area Alta Langa, Valle Bormida e Valle Cevetta;
- forniscano indicazioni precise di caratteristiche, tempi, modalità di attuazione e risorse da mettere in campo per la concreta realizzazione delle proposte migliorative e innovative.

A ciascuno degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ..., sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti definitivi sono determinati con il seguente metodo:

- si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:
 - Eccellente – 1,00;
 - Ottimo – 0,90;
 - Molto Buono – 0,80;
 - Buono – 0,70;
 - Sufficiente – 0,60;
 - Non pienamente sufficiente – 0,50;
 - Parzialmente adeguato – 0,40;
 - Minimamente adeguato – 0,30;
 - Insufficiente – 0,20;
 - Gravemente insufficiente – 0,10;

- Non valutabile – 0,00;
- una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

7.5. Per quanto riguarda l'elemento tabellare F – Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006, il punteggio verrà attribuito con le seguenti modalità:

FATTISPECIE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Possesso della certificazione della parità di genere	1,00
Non possesso della certificazione della parità di genere	0,00

7.6. Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"** :

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

Dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

7.7. La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

7.8. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

7.9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di dieci giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

7.10. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

7.11. L'Unione Montana si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso di offerta non soddisfacente o di insufficienza delle risorse disponibili a tal fine nel bilancio dell'Unione medesima.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO L'UNIONE MONTANA

8.1. L'appaltatore definisce, in che luogo e con quali modalità sono conservati i seguenti documenti e registrazioni professionali:

- a) il diario giornaliero nel quale vengono registrati i dati organizzativi e quelli relativi alla realizzazione dei progetti;
- b) i diari individuali nei quali vengono riportate le notizie salienti di ogni beneficiario;
- c) le cartelle educative individuali, contenenti la documentazione (verbale di invalidità, profilo di funzionamento, certificati medici, ecc.), i piani di lavoro, con le varie verifiche e valutazioni, la registrazione dei colloqui con i familiari;
- d) la documentazione per le attività strutturate contenenti il progetto, i dati organizzativi, i partecipanti e le verifiche;
- e) i verbali delle riunioni di équipe;
- f) il programma delle riunioni;
- g) il registro degli infortuni;
- h) il registro delle presenze dei frequentanti il Centro Famiglie o degli iscritti alle iniziative progettuali.

8.2. Presso le sedi dell'Unione Montana dovranno pervenire, nelle modalità che verranno in seguito concordate con i referenti dell'Ente, i progetti educativi individuali e copia delle relazioni di aggiornamento sull'andamento delle attività.

8.3. L'appaltatore dovrà adottare tutte le misure idonee, previste dalla normativa vigente, atte a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi ai destinatari dei servizi, con riguardo specifico alla conservazione dei dati sanitari.

ART. 9 – REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

9.1. Il personale educativo in servizio dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- Laurea triennale in Educazione Professionale (appartenente alla classe di lauree delle professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT02) ovvero Diploma Universitario di Educatore Professionale conseguito ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario, ai

fini dell'esercizio dell'attività professionale (Decreto Ministro della Salute 22 giugno 2016 e Decreto 29.03.2001 n. 182) ovvero titolo equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dall'ordinamento italiano;

- Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L19) e Lauree con contenuti formativi analoghi ai sensi della normativa vigente, ovvero il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi della L. 205/2017, co. 597-598.

9.2. Gli Operatori Socio Educativi di Comunità dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- diplomi di scuola superiore ad indirizzo socio-pedagogico, educativo, artistico, con sufficiente esperienza in servizi analoghi a quelli in oggetto;
- esperienza acquisita con almeno due anni di attività in servizi affini a quelli oggetto dell'appalto ed in possesso di specifica formazione sulle tematiche attinenti.

Tali operatori dovranno possedere competenze, conoscenze e abilità – valutabili all'interno del curriculum vitae – orientate a proporre, stimolare, organizzare, gestire, in modo diretto e indiretto, attività socio educative e ricreative, operando prevalentemente nell'area socio educativa, in servizi e progetti a carattere espressivo, comunicativo, didattico, ludico e riabilitativo e di promozione dell'aggregazione e dell'animazione sociale.

9.3. Per la figura di coordinatore territoriale, così come indicato all'art. 5.1 del presente capitolato, è richiesto un profilo medio alto con laurea in settore (sociale, sociologico, pedagogico, psicologico, formativo) ed esperienza pluriennale in coordinamento di servizi alla persona.

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

10.1. Gli operatori dell'appaltatore dovranno garantire la continuità del servizio per tutta la durata del contratto e dovranno essere sostituiti in caso di gravi e comprovati motivi.

10.2. Il personale addetto ai servizi di cui all'oggetto sarà dipendente e/o socio lavoratore dell'appaltatore, o del subappaltatore, qualora ne ricorrano le condizioni, con il quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

10.3. L'appaltatore si impegna a garantire continuativamente il servizio richiesto. L'appaltatore dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto tra i singoli operatori e gli utenti, curando la globalità degli interventi, al fine di evitare, l'avvicendamento di più

operatori. L'appaltatore, a garanzia della qualità del servizio fornito, dovrà evitare i fenomeni di turn over, soprattutto per non compromettere la peculiarità del servizio ed il rapporto operatore-utente.

10.4. L'appaltatore è tenuto, inoltre, a dare immediata comunicazione scritta all'Unione Montana, eventualmente preceduta da telefonata, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché di eventuali difficoltà di rapporto con l'utente.

10.5. Gli operatori dell'appaltatore dovranno essere sostituiti, su richiesta dell'Unione Montana, per gravi e comprovati motivi.

ART. 11 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

11.1. L'appaltatore è tenuto a fornire dichiarazione attestante il curriculum professionale e formativo degli operatori in servizio. Dovrà essere garantita stabilità del personale in servizio fatti salvi eventi imprevedibili.

11.2. Per quanto riguarda l'organico l'appaltatore dovrà garantire per tutto il periodo di validità dell'affidamento, su specifica richiesta del S.S.A., la disponibilità ad individuare e mettere a disposizione ulteriori figure, afferenti ai profili previsti dal presente capitolato, per servizi aggiuntivi e complementari alle attività descritte nel presente capitolato.

11.3. L'appaltatore potrà ospitare tirocinanti, purché questi siano in regola con le assicurazioni e le prescrizioni sanitarie. I tirocini devono essere organizzati in modo da non intralciare le ordinarie attività.

11.4. Ai sensi ed agli effetti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'appaltatore si impegna a rispettare e ad aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi, predisposto prima della stipula del contratto principale e a comunicare all'Unione Montana i nominativi dei tirocinanti.

ART. 12 – FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

12.1. Nell'ambito della gestione delle attività del presente contratto, l'appaltatore dovrà garantire attività di formazione periodica al personale in servizio, al di fuori degli impegni afferenti al presente contratto. A tale proposito vengono individuate come priorità formative l'approfondimento ed aggiornamento delle seguenti problematiche:

- il Progetto Educativo Individuale;

- il modello P.I.P.P.I.;
- la relazione d'aiuto e il lavoro con le famiglie, affinché nella predisposizione e nell'attuazione dei progetti di intervento individualizzati gli operatori del Servizio siano in grado di collaborare con la famiglia dell'utente, rispettandone e stimolandone l'autonomia;
- la tutela minori e i luoghi neutri;
- il lavoro di rete;
- la privacy, la responsabilità professionale e la reputazione digitale dell'operatore sociale;
- le tecniche e gli strumenti di intervento nella grave disabilità;
- il Progetto di Vita ai sensi del D.Lgs 62/24.

ART. 13 – MODALITA' DELLE SOSTITUZIONI

13.1. L'appaltatore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale occorrente per lo svolgimento del servizio. A tal fine devono essere previste adeguate modalità per le sostituzioni degli operatori in caso di malattie, aspettative, congedi, assenze in genere. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (aspettativa, etc.) deve avvenire previa presentazione del nuovo operatore al servizio sociale con cui si opera in équipe e ai beneficiari interessati dagli interventi, fatta salva una precedente conoscenza dell'utente da parte dell'operatore incaricato della sostituzione.

13.2. Di tutte le assenze e relative sostituzioni deve essere data immediata comunicazione all'Unione Montana.

13.3. È responsabilità dell'appaltatore comunicare tempestivamente alle persone interessate la sostituzione degli operatori con le modalità concordate di volta in volta con i Referenti del Servizio Sociale dell'Unione Montana.

13.4. L'appaltatore dovrà assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente assenti nonché degli operatori cessati dal servizio con personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti entro il limite massimo di tre giorni lavorativi.

13.5. Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, l'appaltatore dovrà provvedere con personale aggiuntivo.

13.6. Qualora la sostituzione sia fatta utilizzando personale già in forza, devono essere in ogni caso garantiti i previsti riposi giornalieri e settimanali di ciascun operatore.

13.7. L'appaltatore s'impegna comunque ad utilizzare per le sostituzioni operatori in possesso degli stessi requisiti previsti all'art. 9 del presente capitolato.

13.8. L'Unione Montana si riserva comunque la facoltà di sospendere le sostituzioni se queste non sono strettamente necessarie o vincolanti.

ART. 14 – COSTI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

14.1. Sono a carico dell'appaltatore, e pertanto ricompresi nei costi orari unitari che verranno definiti a seguito di aggiudicazione in base all'offerta economica presentata, gli oneri relativi a:

- materiale / attrezzature per attività educative e socializzanti rispondenti alla normativa vigente;
- dotazione strumentale e informatica per gli operatori in servizio;
- Dispositivi di Prevenzione Individuale (D.P.I.) rispondente alle vigenti norme di legge;
- adozione di tutte le misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento delle emergenze epidemiologiche che si dovessero verificare, compresa la dotazione di idonei dispositivi e prodotti per gli operatori, nel rispetto scrupoloso della normativa vigente in materia
- la rilevazione delle presenze del personale in servizio e degli interventi svolti a favore dei beneficiari nelle modalità indicate nell'art. 5 del presente capitolato;
- spese di spostamento del personale;
- tempi di spostamento degli educatori professionali sul territorio del Unione Montana per la realizzazione del servizio, fatto salvo quanto meglio precisato nel progetto individuale per lo spostamento da un utente all'altro;
- trasporto degli utenti per eventuali attività previste nel piano individuale;
- attività di formazione e di aggiornamento del personale;
- l'eventuale reperimento e allestimento di locali idonei e conformi alle leggi vigenti in materia di agibilità, accessibilità, sicurezza, igiene/sanità per lo svolgimento delle attività nelle Aree territoriali 3 e 4 di cui all'art. 2 del presente capitolato;
- attivazione di eventuali misure di welfare aziendale e di sostegno alla conciliazione

vita-lavoro.

Tutti gli impegni previsti sono soggetti a verifica attraverso la produzione di idonea documentazione.

14.2. L'appaltatore s'impegna:

- a. all'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato, nei regolamenti dell'Unione Montana che dettano norme sulle materie oggetto dello stesso, a conformare la propria operatività anche ai criteri ed alle procedure previste negli eventuali accordi tra l'ASL CN1 e gli Enti Gestori socio assistenziali per l'applicazione della DGR 51 – 11389 del 23.12.2003 e nei conseguenti protocolli operativi; a predisporre le attrezzature, i supporti informatici, gli apparecchi di comunicazione, gli strumenti e i materiali di consumo necessari all'espletamento del servizio che forma oggetto del presente Capitolato, garantendo inoltre le necessarie manutenzioni, sostituzioni e riparazioni o integrazioni, nel rispetto della normativa vigente;
- b. ad avere in piena disponibilità gli automezzi necessari per l'espletamento del servizio, assumendo e garantendo l'onere della manutenzione sicurezza lasciando indenne da ogni responsabilità l'Unione Montana;
- c. a concordare preventivamente le sostituzioni con i Referenti del S.S.A. dell'Unione Montana;
- d. a trasmettere mensilmente all'Unione Montana il prospetto delle presenze degli operatori nel mese precedente, dei relativi orari di servizio e il prospetto degli interventi individuali e di gruppo svolti da ciascun operatore nelle modalità indicate nel precedente art. 5 del presente capitolato;
- e. a fornire i nominativi ed i curricula del personale impiegato anche per le sostituzioni ed i reintegri;
- f. ad osservare le norme sul collocamento al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99, ovvero a dichiarare di esserne esente;
- g. in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, a garantire, sulla base di quanto stabilito dalla L. n. 146 del 12.6.1990 recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei Servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", la presenza del personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

ART. 15 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

15.1. Il personale dell'appaltatore dovrà rispettare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato dall'Unione Montana, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), consultabile sul sito istituzionale alla pagina <https://www.unionemontanaceva.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>.

15.2. Il personale dell'appaltatore nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti dei beneficiari delle attività, del personale dell'Unione Montana, del pubblico e di chiunque venga a contatto con esso.

15.3. In particolare, ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy dei beneficiari del servizio, ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. A tale scopo l'appaltatore provvederà a fornire, al momento dell'inizio della gestione, le modalità di trattamento dei dati ed il nominativo del Responsabile, impegnandosi a comunicare entro tre giorni qualsiasi variazione.

15.4. Al personale dell'appaltatore è fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte dei beneficiari del servizio o dei loro familiari in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

15.5. L'appaltatore dovrà dotarsi, a proprio carico, di un sistema di rilevazione presenze del Personale e dovrà provvedere mensilmente a trasmettere copia dei riepiloghi presenze all'Unione Montana.

15.6. Il personale dovrà essere dotato di apposito cartellino che ne consenta il riconoscimento da parte dei beneficiari del servizio. Tale cartellino dovrà riportare le indicazioni previsti dalle norme vigenti in materia e comunque:

- nome e cognome;
- qualifica;
- denominazione dell'appaltatore.

ART. 16 – MATERIALI ED ATTREZZATURE

16.1. È a carico dell'appaltatore la fornitura del materiale di consumo, delle attrezzature

inerenti alle attività, dei supporti informatici e telefonici, delle autovetture, e degli eventuali locali idonei messi a disposizione con riferimento alle Aree Territoriali 3 e 4 di cui all'art. 2 del presente capitolato e, in genere, di tutto quanto è necessario per lo svolgimento del servizio che forma oggetto del presente capitolato.

16.2. Tutte le attrezzature e i locali individuati dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni, ecc.

16.3. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica relativa alla distribuzione delle risorse umane, alle attività e ai servizi nelle sedi e nei luoghi nei quali l'appalto deve essere organizzato tenendo conto dei necessari spostamenti.

ART. 17 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

17.1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- c) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- d) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- e) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- f) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

g) le norme del codice civile.

17.2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

17.3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso il Unione Montana e l'appaltatore sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che il Unione Montana e l'appaltatore avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dal Unione Montana e dall'appaltatore medesimi.

ART.18 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

18.1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il Progetto del Servizio;
- b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- c) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali dell'operatore economico);
- d) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- e) in caso di subappalto e/o avvalimento, la relativa documentazione specifica.

18.2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023.

ART. 19 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

19.1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati

nell'art. 18 del presente capitolato.

19.2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

19.3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

19.4. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

ART. 20 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

20.1. Il responsabile unico del progetto, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

20.2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 21 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

21.1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

21.2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Unione Montana per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

21.3. Qualora l'appaltatore non adempia, l'Unione Montana ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

21.4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

21.5. Nel caso in cui l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 22 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

22.1. Per la disciplina della sospensione dell'esecuzione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 23 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

23.1. Fermo restando quanto indicato nel precedente art. 6 del presente capitolato, si rimanda per la disciplina delle modifiche del contratto all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

23.2. Il contratto potrà essere modificato per esigenze dell'utenza:

- a) qualora cambino le condizioni psicofisiche dei destinatari;
- b) quando siano necessari interventi d'urgenza ovvero intervengano eventi particolari o progettualità innovative, anche promosse da leggi e normative nazionali e regionali, non previste dal contratto;
- c) qualora si verifichino variazioni nelle disponibilità di bilancio; in particolare il corrispettivo annuo presunto potrà subire variazioni in diminuzione in relazione all'eventuale diminuzione dell'entità dei trasferimenti regionali e nazionali destinati a finanziare i Servizi appaltati, con correlativa e proporzionale diminuzione delle prestazioni richieste all'Appaltatore;
- d) qualora sia necessario un riequilibrio nell'allocazione delle risorse connesso anche a modificazioni dei bisogni nel territorio afferente all'Unione Montana.

ART. 24 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

24.1. All'appaltatore sarà riconosciuto e liquidato l'importo mensile delle ore lavorate da ciascun operatore; tali ore saranno liquidate solo dopo la verifica dei Referenti dei singoli Servizi.

24.2. I pagamenti a carico dell'Unione Montana verranno effettuati, su presentazione di regolare fattura, entro i termini fissati in contratto e decorrenti dalla registrazione della stessa fattura, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai Servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato e compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Unione Montana.

24.3. L'Unione Montana provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 28, comma 3, del presente capitolato, in

relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

24.4. I pagamenti saranno disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

24.5. Ai sensi della Legge n. 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato, appositamente comunicato dall'appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni fattura dovrà essere intestata a: Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida – Sede legale – Località San Bernardino Via Case Rosse n° 1, 12073 Ceva – Codice fiscale: 93054070045, Partita IVA: 03817900040.

24.6. In conformità all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Unione Montana trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 25 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

25.1. L'Unione Montana ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

25.2. L'Unione Montana evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere all'Unione Montana medesima, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 35 del presente capitolato.

25.3. L'Unione Montana, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

25.4. L'attività di verifica e controllo, che sarà effettuata ogni qualvolta l'Unione Montana lo riterrà opportuno, in ordine alla regolarità nella prestazione dei servizi, anche in riferimento ai programmi ed ai progetti preventivamente concordati, sarà svolta dal Direttore

dell'esecuzione del Contratto o da un suo assistente ai quali dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta.

25.5. L'Unione Montana, inoltre, può richiedere all'appaltatore copia della seguente documentazione controfirmata dal legale rappresentante:

- modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto;
- buste paga corrisposte mensilmente.

ART. 26 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

26.1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, l'Unione Montana prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. Si applica quanto previsto in merito dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

27.1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

27.2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Unione Montana, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Unione Montana qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Unione Montana, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Unione Montana può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

27.3. L'Unione Montana non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

ART. 28 – SUBAPPALTO

28.1. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto.

28.2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

28.3. Nelle ipotesi previste dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Unione Montana procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette all'Unione Montana la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) l'Unione Montana verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, l'Unione Montana accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

28.4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'Unione Montana per i controlli di competenza.

28.5. L'appaltatore deve comunicare all'Unione Montana le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'Unione Montana controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

28.6. L'appaltatore deve comunicare all'Unione Montana i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

28.7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 29 – TUTELA DEI LAVORATORI

29.1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 30 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

30.1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

30.2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

30.3. L'appaltatore utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto. Nessun rapporto di lavoro verrà a instaurarsi tra l'Unione Montana ed il personale addetto al servizio oggetto del presente appalto.

30.4. L'appaltatore riconosce l'estraneità dell'Unione Montana a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'appaltatore medesimo ed il proprio personale dipendente.

30.5. I lavoratori adibiti al servizio dovranno essere inquadrati con rapporti di lavoro di natura subordinata, regolati dal vigente contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure da un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

30.6. La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore dell'Unione Montana per la risoluzione immediata del contratto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti.

30.7. L'appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Unione Montana segnalerà la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

30.8. L'Unione Montana si riserva, comunque, la facoltà di compiere ogni verifica che riterrà opportuna circa l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente articolo a carico dell'appaltatore.

30.9. L'appaltatore dovrà garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti

in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

30.10. L'appaltatore assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Unione Montana o di terzi nel caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.

ART. 31 – CLAUSOLA SOCIALE

31.1. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale assunto in base ai precedenti affidamenti, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli aggiudicatari uscenti, garantendo le stesse tutele del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e mantenendone inalterati il livello giuridico ed economico.

31.2. Fermo restando l'obbligo di riassorbimento di cui sopra, Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

31.3. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parità.

31.4. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

31.5. All'appaltatore, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadrarlo in qualifiche inferiori (peggiorative), rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

ART. 32 – SICUREZZA

32.1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

32.2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e a tenere in massimo ordine la documentazione e i registri richiesti.

32.3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

32.4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

32.5. In particolare l'appaltatore, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dovrà far pervenire all'Unione Montana, prima dell'inizio attività, quanto segue:

- nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del

Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori;

- copia aggiornata della visura CCIAA;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;

ART. 33 – GARANZIA DEFINITIVA

33.1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

33.2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Unione Montana.

33.3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

33.4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

33.5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

33.6. L'Unione Montana non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 non sono accettate dall'Unione Montana medesima. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità all'Unione Montana.

ART. 34 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

34.1. L'appaltatore è responsabile verso l'Unione Montana del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte dell'Unione Montana medesima, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

34.2. Gli eventuali danni a terzi derivanti dalle operazioni di esecuzione dei Servizi oggetto del presente appalto saranno a completo carico dell'appaltatore.

34.3. Incombe all'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti.

34.4. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con l'onere di vigilare affinché le attrezzature ed i mezzi operanti nei Servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.

34.5. L'appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento dei Servizi, intendendosi l'Unione Montana ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.

34.6. L'appaltatore sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Unione Montana e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. A copertura dei danni di cui l'Appaltatore è responsabile a qualsiasi titolo, il medesimo è vincolato agli obblighi assicurativi stabiliti dai successivi commi del presente articolo.

34.7. Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico dell'appaltatore, che ne sarà il solo responsabile; anche la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

34.8. A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o in conseguenza dell'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- a) responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), comprendendo nei terzi anche gli utenti e gli utenti tra loro; il massimale dovrà essere di almeno € 3.000.000,00;
- b) responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con un massimale di almeno € 3.000.000,00.

34.9. L'appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare l'Unione Montana da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

34.10. In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

34.11. Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata del contratto d'appalto e

dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria da parte dell'Unione Montana. Tutti gli obblighi dell'appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

34.12. L'appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare l'Unione Montana da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

34.13. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti dell'Unione Montana. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

ART. 35 – PENALI

35.1. L'appaltatore non può interrompere o sospendere i Servizi, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. I Servizi devono essere garantiti sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza e/o difficoltà di approvvigionamento salvo il legittimo sciopero del personale o calamità naturali che potrebbero determinare reali pericoli per l'incolumità dei destinatari delle prestazioni.

35.2. In caso di interruzioni o sospensioni dei Servizi e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione dei medesimi, l'Unione Montana, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un altro soggetto, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'appaltatore stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

35.3. In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di penali pecuniarie da applicarsi da parte dell'Unione Montana, in misura variabile da un minimo del 5 % ad un massimo del 20 % della somma da corrispondere all'appaltatore come compenso globale mensile.

35.4. All'appaltatore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.

35.5. Le penali di cui sopra sono cumulabili.

35.6. Le infrazioni potranno essere accertate dall'Unione Montana mediante il proprio

personale dipendente. Il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà, entro 5 giorni dall'accertamento, alla formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi dal ricevimento.

35.7. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno esaminate dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Se le giustificazioni saranno ritenute infondate e se non saranno presentate entro il termine di cui al comma 6 del presente articolo, l'Unione Montana avrà facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le penali stabilite dal comma 3 del presente articolo.

35.8. L'importo delle penali applicate potrà essere trattenuto:

- dalla contabilità mensile del mese di riferimento;
- dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;
- dalla contabilità del conto finale;
- dall'importo della cauzione definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata nella sua integrità nel termine di 15 giorni, sotto penna della risoluzione del contratto.

35.9. L'applicazione delle penalità come sopra descritto, non pregiudica il diritto di rivalsa dell'Unione Montana nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto dell'Unione Montana di dichiarare la risoluzione del contratto.

35.10. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, l'Unione Montana procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 36 del presente capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 36 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

36.1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

36.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni

affidate;

b) ingiustificata sospensione del servizio;

c) subappalto non autorizzato;

d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;

e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o comunque richiesto dall'Unione Montana;

f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Unione Montana presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Unione Montana medesima;

h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 35, comma 10, del presente capitolato;

i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;

k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

m) ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull'efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi e scarsa qualità del lavoro a favore degli utenti ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario.

36.3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Unione Montana non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

36.4. In ognuna delle ipotesi previste al precedente comma 2 del presente articolo, l'Unione Montana non liquiderà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

36.5. Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Direttore

dell'esecuzione del contratto comunica all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata o comunque mediante mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento e della conoscenza della comunicazione, l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni nel termine di quindici giorni dalla data della comunicazione.

36.6. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Unione Montana, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto, dispone la risoluzione del contratto.

36.7. La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 prestata dall'appaltatore, salvo il diritto dell'Unione Montana al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

36.8. La risoluzione del contratto è dichiarata dall'Unione Montana mediante apposito provvedimento: tutti i danni e spese derivanti all'Unione Montana a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.

36.9. Nel caso di risoluzione l'Unione Montana potrà disporre la continuazione provvisoria dei Servizi in economia ovvero anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio, avvalendosi di tutto il materiale di pertinenza dell'appaltatore, il cui utilizzo è esplicitamente consentito dall'appaltatore con la sottoscrizione del contratto d'appalto.

36.10. Fermo restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

ART. 37 – RECESSO

37.1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 38 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

38.1. Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Unione Montana e l'appaltatore, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente appalto, saranno definite dall'Autorità giudiziaria del Foro competente di Cuneo.

ART. 39 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

39.1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i..

39.2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Unione Montana, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Unione Montana della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Unione Montana”.

39.3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Unione Montana ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

39.4. L'Unione Montana verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

39.5. L'Unione Montana e l'appaltatore stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica all'Unione Montana gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Unione Montana deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei

conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

39.6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

ART. 40 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

40.1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Unione Montana ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

40.2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 41 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

41.1. Mentre con la presentazione dell'offerta l'appaltatore è immediatamente obbligato nei confronti dell'Unione Montana a effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente capitolato, nonché dell'offerta tecnica presentata, per l'Unione Montana il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.

41.2. L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

ART. 42 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

42.1. L'appaltatore è obbligato a stipulare il contratto entro i termini di legge, previo deposito delle spese contrattuali da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'aggiudicazione.

42.2. In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell'appaltatore entro il predetto termine, previamente comunicato all'appaltatore medesimo tramite idonei mezzi, l'Unione Montana ha facoltà di aggiudicare l'appalto all'operatore economico concorrente immediatamente successivo nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell'appaltatore stesso. L'Unione Montana procederà inoltre all'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 43 – SPESE CONTRATTUALI

43.1. Le spese contrattuali, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all'appalto sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa e dovranno essere versate all'Unione Montana prima della stipula del contratto e degli eventuali altri atti. Qualora l'appaltatore non provveda al deposito nel termine fissato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione.

43.2. Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dall'Unione Montana o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), l'Ente medesimo procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 44 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

44.1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato dall'Unione Montana, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), visibile sul sito istituzionale www.unionemontanaceva.it, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del

contratto.

44.2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Unione Montana che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 45 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

45.1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'Unione Montana, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

45.2. Ai sensi del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 l'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà. L'appaltatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- a) l'appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) l'appaltatore non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- c) l'appaltatore non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Unione Montana entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla scadenza contrattuale;
- d) l'appaltatore dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- e) l'autorizzazione al trattamento sarà limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;

- f) l'appaltatore dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016;
- g) la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'Unione Montana e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge;
- h) ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo e salvo quanto stabilito nel contratto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679.

ART. 46 – ESONERO DA RESPONSABILITA' PER L'UNIONE

46.1. La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Unione Montana. L'appaltatore, inoltre, risponde direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta nell'esecuzione del presente appalto, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, all'Unione Montana o a terzi in genere.

46.2. L'appaltatore dovrà assumere a sé ogni eventuale lite in ordine all'espletamento dei servizi in oggetto, lasciando sollevata l'Unione Montana da qualunque pretesa fatta valere da terzi.

ART. 47 – SCIOPERO

47.1. L'appaltatore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.6.1990, n. 146, "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

ART. 48 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

48.1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l'appaltatore elegge il proprio domicilio – ai sensi dell'art. 5 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) – presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara.

ART. 49 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

49.1. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere generale e/o speciale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità, l'Unione Montana.

49.2. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti in materia.

ART. 50 – ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE CLAUSOLE

50.1. L'appaltatore, nel partecipare alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ART. 51 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

51.1. Il Responsabile Unico del Progetto, a norma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Eleonora Rosso